

**Stazione
Unica
Appaltante**

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO “RIGENERARE IL PALAZZETTO...RIGENERA LA COMUNITÀ -INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI ROVELETO DI CADEO PIAZZALE GHIZZONI ROVELETO DI CADEO CUP B53I25000230005 FINANZIATO CON CONTRIBUTI DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO PER LO SPORT DEL 15/07/2025- (AVVISO "SPORT E PERIFERIE" 2025) LINEA "A" E DELIBERA GIUNTA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 904 DEL 9/06/2025. ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC 2021-2027). CIG BAF7B17682.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

In esecuzione della decisione a contrarre assunta, con determinazione n. 170 del 20/03/2026 dal Comune di Cadeo (PC), la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ha disposto, con determina n. 406 del 23/03/2026, l’indizione di una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato “*RIGENERARE IL PALAZZETTO...RIGENERA LA COMUNITÀ -INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI ROVELETO DI CADEO PIAZZALE GHIZZONI ROVELETO DI CADEO CUP B53I25000230005 FINANZIATO CON CONTRIBUTI DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO PER LO SPORT DEL 15/07/2025- (AVVISO "SPORT E PERIFERIE" 2025) LINEA "A" E DELIBERA GIUNTA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 904 DEL 9/06/2025. ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC 2021-2027)*”, approvato con determinazione n. 170 del 20/03/2026, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. del 24 novembre 2025, recante l’adozione dei “*Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi*”, pubblicato in G.U. n. 281 del 03/12/2025, in vigore dal 2 febbraio 2026.

Si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:
<https://qpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 108, del D.lgs. 36/2023.

Il presente bando di gara contiene le condizioni per la partecipazione alla procedura, le modalità di presentazione dell’offerta, l’elenco dei documenti da presentare e informazioni relative alle fasi in cui si articola la procedura di gara.

Il bando di gara viene trasmesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale “SATER – Emilia Romagna” ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. 36/2023 e delle Delibere ANAC n. 261 e 263 del 20/06/2023; verrà inoltre pubblicato sul sito internet della Provincia di Piacenza, nella sezione “Amministrazione Trasparente” tramite pubblicazione del link alla BDNCP.

Alla presente procedura aperta trovano applicazione:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e ss. mm. li.;
- il Patto d'integrità, allegato n. 6 al Bando di gara;
- il Protocollo d' *"Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione criminale"* approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 73 del 26/08/2025 e sottoscritto digitalmente dal Sindaco del Comune di Cadeo in data 16/09/2025 e dalla Prefettura - UTG Piacenza in data 2/10/2025, allegato 7 al Bando di gara;
- il Codice di comportamento del Comune di Cadeo, approvato con Delibera Giunta Comunale n. 9 del 30/01/2024.

La durata del procedimento prevista è pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Cadeo (PC) (codice NUTS: ITH51 - codice ISTAT: 033013).

CUP: B53I25000230005;

CUI: 00224340331202300006;

CIG: BAF7B17682

CPV: 45321000-3 "Lavori di isolamento termico";

CODICE ATECO: 41.00.00 "Costruzioni di edifici residenziali e non residenziali".

Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 è l'Arch. Roberto Cabrini, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cadeo (PC). Si rimanda all'art. 7 dell'allegato I.2 del D.lgs. 36/2023 per i compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento.

Responsabile della fase di affidamento, ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. 36/2023, è la dott.ssa Monica Penserini, Dirigente del Servizio "Istruzione, Pari Opportunità, Stazione Unica Appaltante, Acquisti" della Provincia di Piacenza.

Le operazioni di apertura e verifica della documentazione, la raccolta della eventuale documentazione relativa ai sub-procedimenti di soccorso istruttorio e di anomalia delle offerte, nonché la redazione dei verbali di gara e le comunicazioni agli operatori economici fino alla fase di aggiudicazione verranno svolte a cura della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza.

1. PIATTAFORMA

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma **SATER (Sistema Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna)**; la PAD è accessibile all'indirizzo: <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it>

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Bando, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

Tramite il Sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Per domande relative all'utilizzo di SATER si invitano gli operatori economici a far riferimento esclusivamente al numero verde 800 810 799.

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Bando.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.1 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Bando.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.2 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per domande relative all'utilizzo di SATER si invitano gli operatori economici a far riferimento esclusivamente al numero verde 800 810 799.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

A. Bando di gara:

1. *Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni (integrative al DGUE) per l'ammissione;*
2. *Modulo per offerta economica a prezzi unitari;*
3. *Dichiarazioni in merito alla composizione dei costi della manodopera stimati dall'operatore economico ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici e dichiarazioni per appalto a corpo (da includere nella busta dell'offerta economica);*
4. *Relazione per la redazione delle spiegazioni relative alle voci di prezzo e di costo;*
5. *Dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria (in caso di avvalimento);*

6. *Patto d'integrità;*
7. *"Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione criminale" sottoscritto dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Piacenza il Comune di Cadeo;*
8. *Modello relazione equivalenza tutele (da includere nella busta dell'offerta economica **solo in caso di dichiarazione di CCNL differente** rispetto a quello individuato dalla Stazione Appaltante);*
9. *Dichiarazione individuazione titolare effettivo;*
10. *Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità;*

La documentazione progettuale, comprensiva del capitolato speciale parte amministrativa, che costituisce schema di contratto, è disponibile per essere visionata e scaricata al seguente link:

Link download:

https://www.dropbox.com/scl/fo/adauj0cd2dmt6s8x2tj5p/AFDQK5mEE3cAJw_SBZvHVMc?rlkey=lvki25i0hqaw0vxx2hu293uvi&st=4doz5yee&dl=0

La Provincia di Piacenza possiede la qualificazione definitiva al livello L1 ai sensi dell'art. 63 e dell'art. 3, comma 1, lettera c), dell'allegato II.4 al D.lgs. 36/2023. Il Comune di Cadeo possiede la qualificazione L2 per l'esecuzione ai sensi dell'art. 63 e dell'art. 8 dell'allegato II.4 al D.lgs. 36/2023.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il **20/04/2026 ore 18:00** attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il **24/04/2026**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si precisa che la Stazione Appaltante darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del seggio di gara, in seduta pubblica, ai fini dell'abilitazione alla gara di appalto.

La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti. Ai fini del rispetto del termine sopra indicato farà fede il registro di sistema assegnato dal Sistema SATER.

Si precisa che telefonicamente non saranno fornite risposte a quesiti relativi all'interpretazione della normativa.

Per domande relative all'utilizzo di SATER si invitano gli operatori economici a far riferimento esclusivamente al numero verde 800 810 799.

Tutte le Comunicazioni tra la SUA e gli operatori economici, ivi incluse le istanze di accesso documentale, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER, che li notificherà all'indirizzo PEC che il concorrente indicato in fase di registrazione.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto (CPV: 45321000-3 "Lavori di isolamento termico") ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori inerenti "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI ROVELETO DI CADEO PIAZZALE GHIZZONI ROVELETO DI CADEO CUP B53I25000230005" finanziato con contributi Decreto Del Capo Dipartimento per lo Sport del 15/07/2025- (avviso "SPORT E PERIFERIE" 2025) linea "a" e Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 904 del 9/06/2025. Accordo per lo sviluppo e la coesione (FSC 2021-2027)";

L'appalto è soggetto ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025, recante l'adozione dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi".

Nell'oggetto dell'appalto rientrano attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, fra quelle elencate al comma 53 dell'art. 1 della Legge 6/11/2012, n. 190 e, in particolare, le seguenti:

e) noli a freddo di macchinari;

g) noli a caldo.

Per la descrizione delle caratteristiche dell'opera si rimanda agli elaborati di progetto e al capitolato speciale di appalto, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione n. 170 del 20/03/2026 del Comune di Cadeo.

3.1 IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo dei lavori: **€ 995.000,00** al netto di I.V.A., di cui **€ 233.845,65** per costi della manodopera ed **€ 80.615,45** per oneri di sicurezza (questi ultimi non soggetti a ribasso);

Importo ribassabile rispetto al quale calcolare il ribasso percentuale offerto: **€ 914.384,55** (di cui € 233.845,65 per costi della manodopera, individuati dalla Stazione appaltante e incorporati ai sensi dell'art. 41 comma 13 e 14 del D.lgs. 36/2023).

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.lgs. 36/2023, il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere:

C.C.N.L. F012 – C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'All. I.01 del D.lgs. 36/2023, per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

3.2 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI PREVISTI NELL'APPALTO

CATEGORIA SOA	IMPORTO (€)	INCIDENZA SUL TOTALE %	
OG1	€ 328.720,59 (di cui € 35.914,32 per oneri di sicurezza)	33,04 %	PREVALENTE
OS28	€ 197.473,22 (di cui € 2.918,32 per oneri di sicurezza)	19,85 %	SCORPORATA
OS7	€ 197.152,75 (di cui € 21.539,90 per oneri di sicurezza)	19,81 %	SCORPORATA
OS6	€ 163.519,01 (di cui € 17.865,25 per oneri di sicurezza)	16,43 %	SCORPORATA
OS30	€ 79.063,68 (di cui € 1.168,43 per oneri di sicurezza)	7,95 %	Ricompresa nella categoria prevalente, ma a qualificazione obbligatoria
OG9	€ 29.070,75 (di cui € 1.209,23 per oneri di sicurezza)	2,92 %	Ricompresa nella categoria prevalente, ma a qualificazione obbligatoria

Per partecipare alla presente procedura gli operatori economici devono essere in possesso di attestazione SOA (in corso di validità) per la categoria prevalente OG1 in classifica idonea.

Per quanto riguarda le categorie scorporate, si rimanda alle precisazioni del seguente paragrafo.

Le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporate OS28, OS7 e OS6 sono eseguibili in proprio qualora l'operatore economico concorrente sia in possesso di attestazione SOA rispettivamente in categoria OS28, OS7 e OS6 oppure, in alternativa, sono subappaltabili per intero a operatore economico in possesso di idonea qualificazione.

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 10162 del 22 dicembre 2025 e in virtù del D.Lgs. n. 36 del 2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209 del 2024, l'affidatario può eseguire direttamente solo le opere per le quali è qualificato, essendo venuta meno la disciplina di cui all'art. 12, comma 2, del d.l. n. 47 del 2014. Il concorrente (singolo o

raggruppato) non qualificato nelle categorie scorporabili (a prescindere dall'incidenza superiore o inferiore al 10%) dovrà, a pena di esclusione, rendere apposita dichiarazione di subappalto necessario per le suddette categorie, salvo ricorrere all'istituto dell'avvalimento. La mancanza di una chiara ed inequivoca opzione per il subappalto, con riferimento alle opere per le quali il concorrente non è qualificato, è **insuscettibile di essere sanata tramite soccorso istruttorio**

Pertanto, le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporate **OS30 e OG9**, che incidono rispettivamente nella misura del 7,95% e 2,92% possono essere eseguite in proprio qualora l'operatore economico concorrente sia in possesso di attestazione SOA rispettivamente nella categoria OS30 e OG9, oppure, in alternativa, trattandosi di lavorazioni di importo inferiore a 150.000,00 euro, sia in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 28 dell'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023. In alternativa, sono subappaltabili per intero a operatore economico in possesso di idonea qualificazione.

Resta fermo che i requisiti relativi alle categorie scorporate non posseduti dal concorrente, devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023

NOTA BENE: È necessario porre la massima attenzione nella compilazione della eventuale dichiarazione di voler ricorrere al subappalto, in particolare per quanto riguarda la categoria scorporata.

Si precisa che, nel caso di ricorso al subappalto "necessario" o "qualificatorio" l'operatore economico deve dichiarare nella domanda di partecipazione la volontà di avvalersi del subappalto c.d. necessario.

Resta ferma la facoltà, per l'operatore economico concorrente, di raggrupparsi o consorziarsi per qualificarsi, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettate dall'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023.

3.3 MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D.lgs. 36/2023 i lavori in oggetto verranno affidati unitariamente, per le motivazioni seguenti:

- dimensione dell'appalto: in relazione all'importo dell'appalto, potrebbe non essere pratico o conveniente suddividerlo in lotti, poiché i costi di gestione e amministrazione potrebbero superare i benefici;
- specializzazione richiesta: alcuni lavori di manutenzione e riqualificazione sono correlati e potrebbero richiedere competenze specifiche che non giustificerebbero la suddivisione in lotti, poiché non ci sarebbero sufficienti operatori qualificati per gestire i vari lotti in modo efficace;
- tempistiche di esecuzione: la necessità di completare i lavori in tempi brevi potrebbe rendere difficile la suddivisione in lotti, poiché la coordinazione tra diversi appaltatori potrebbe allungare i tempi di realizzazione;
- coerenza e continuità delle lavorazioni: per garantire un lavoro omogeneo e continuo, potrebbe essere preferibile affidare l'intero appalto a un unico operatore, evitando problemi di coordinamento e comunicazione tra diversi fornitori;
- risorse limitate: in alcuni casi, le risorse amministrative e tecniche disponibili potrebbero non essere sufficienti per gestire più lotti, rendendo più efficiente un'unica assegnazione.

Si precisa che è comunque assicurata la possibilità di partecipazione da parte di micro, piccole e medie imprese.

4 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo e a misura.

5. ESTREMI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO

Atto di Validazione a firma del Responsabile Unico del progetto, Arch. Roberto Cabrini, in data 18/03/2026 prot. 3944.

6. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Gli interventi verranno realizzati nel territorio del Comune di Cadeo (PC) - Piazzale Ghizzoni a Roveleto di Cadeo, come dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati tecnici.

7. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il termine ultimo di esecuzione dei lavori è stabilito in 458 (quattrocentocinquantotto) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di inizio lavori. Per dettagli si rimanda al CSA.

8. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

L'opera, per la spesa complessiva di € 1.398.164,71 è finanziata come segue:

- per € 896.400,00 con contributo di cui al Decreto del Capo Dipartimento per lo Sport del 15 luglio 2025 – (avviso "sport e periferie" 2025) LINEA "A";
- per € 411.764,71 con fondi assegnati con Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 904 del 9/06/2025. Accordo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC 2021-2027);
- per € 90.000,00 con fondi propri dell'Amministrazione (avanzo di bilancio 2025) primo anno di inserimento dell'opera nel piano triennale: 2026.

Per i pagamenti si osservano le disposizioni presenti nel capitolato speciale d'appalto.

9. REVISIONE DEI PREZZI

Per la disciplina della revisione dei prezzi si osservano le disposizioni presenti nel capitolato speciale d'appalto art. 2.29.1.

10. VARIANTI

Non sono ammesse varianti in sede di offerta. Eventuali varianti in corso d'opera sono disciplinate dall'art. 120, comma 1 del D.lgs. 36/2023.

11. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'articolo 119 del D.lgs. 36/2023, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

La categoria prevalente OG1 è subappaltabile per una quota massima pari al 49,99% del suo importo.

Le lavorazioni delle categorie scorporate OS28, OS7, OS6, OS30 e OG9 sono subappaltabili per intero a operatore economico in possesso di idonea qualificazione, tenuto conto del fatto che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

NOTA BENE: si precisa che, nel caso di ricorso al subappalto "necessario" o "qualificatorio" l'operatore economico deve dichiarare nella domanda di partecipazione la volontà di avvalersi del subappalto c.d. necessario.

L'operatore economico che esegue lavorazioni che rientrano fra le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa deve essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. **In alternativa, l'operatore economico concorrente dovrà dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto ad operatore economico iscritto nella white list per quelle attività (senza necessità di dichiararne i nominativi in sede di gara).**

Alla corresponsione dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista si provvederà ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante dispone il **divieto del subappalto a cascata** (ovvero l'ulteriore subappalto di prestazioni già affidate in subappalto) per le seguenti motivazioni oggettive correlate alla natura e alla complessità dell'intervento:

- Necessità di controllo diretto sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008): l'intervento di riqualificazione del palazzetto prevede la sovrapposizione di lavorazioni diverse in spazi confinati e strutture preesistenti. La frammentazione della catena produttiva oltre il primo livello di subappalto renderebbe estremamente complessa l'attività di coordinamento della sicurezza, aumentando i rischi di interferenza e rendendo meno efficace la vigilanza del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza (CSE).
- Tutela della qualità e della specificità tecnica: trattandosi di opere su un impianto sportivo che richiedono standard prestazionali elevati (es. pavimentazioni tecniche, impianti speciali, efficientamento energetico), la stazione appaltante ha l'esigenza di garantire che l'esecutore mantenga un legame diretto e una responsabilità chiara nei confronti dei subappaltatori specialistici. La "diluizione" delle responsabilità derivante dal subappalto a cascata pregiudicherebbe il monitoraggio dei livelli qualitativi richiesti.
- Contrasto alle infiltrazioni e tutela del lavoro: data la soglia economica prossima al milione di euro, il divieto mira a garantire una maggiore trasparenza della filiera, facilitando le verifiche di regolarità contributiva (DURC) e prevenendo possibili distorsioni nelle condizioni di lavoro e nel trattamento economico del personale impiegato in cantiere.

N.B.: Ai sensi del quarto comma dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, l'affidamento dei lavori in subappalto deve essere **previamente autorizzato dalla stazione appaltante ed è sottoposto, tra l'altro, alla condizione che i concorrenti, all'atto dell'offerta, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare. Pertanto, nessuna autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata in assenza del rispetto di tale norma.**

12. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire al personale impiegato nella categoria prevalente, l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale C.C.N.L. **F012** – C.C.N.L. *per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative*.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'All. I.01 del D.lgs. 36/2023, per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto; **nel caso dovrà essere prodotta dichiarazione delle equivalenze su modello Allegato 8) Modello relazione equivalenza tutele (da includere nella busta dell'offerta economica) al presente Bando.**

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione, qualora applicabile e qualora l'aggiudicatario abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglia e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni

e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara gli operatori economici che soddisfino le seguenti condizioni minime:

- a) siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli dal 94 al 98 del D.lgs. 36/2023; in relazione alla verifica della regolarità contributiva e della regolarità fiscale, la stazione appaltante procede nei termini previsti dall'art. 94, comma 6, del D.lgs. 36/2023;
- b) non abbiano assegnato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001;
- c) siano in possesso di requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio industria artigiano e agricoltura, per attività attinenti all'oggetto dell'appalto;
- d) siano in possesso dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; in particolare è richiesta attestazione SOA in corso di validità per la categoria prevalente **OG1** in classifica idonea e, per quanto attiene alle categorie scorporate **OS28**, **OS7** e **OS6**, a quanto specificato sopra, al paragrafo 2.1, cui si rimanda;

NOTA BENE: qualora l'attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, giunga alla scadenza quinquennale nei tre mesi successivi, i concorrenti sono tenuti a produrre dichiarazione, resa con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (da rendere nel fac-simile allegato 1 al presente Bando), attestante che l'impresa ha in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'attestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023. Nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la verifica triennale dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la verifica di mantenimento dei requisiti, ai sensi dell'art. 17 dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023.

In caso di partecipazione da parte di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dell'art. 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il consorzio stesso deve aver presentato, entro tale termine, la prescritta domanda di adeguamento dell'attestazione, essendo indifferente il rispetto di qualsiasi altro termine prescritto invece per i singoli consorziati. Come da delibera Anac n. 44, del 22 gennaio 2020, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

In caso di ricorso, per le categorie scorporate OS30 e OG9, alla qualificazione ai sensi dell'art. 28 dell'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023, il concorrente dovrà autodichiarare, in sede di gara:

- l'importo dei lavori eseguiti nelle categorie scorporate **OS30 e OG9** nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare, per un importo complessivo almeno pari a quello della categoria scorporata di riferimento, con l'indicazione nell'apposita sezione del DGUE, del committente e del numero e data di rilascio del/i certificati di esecuzione lavori (CEL) che comprovino quanto dichiarato e che la stazione appaltante verificherà tramite interrogazione della banca dati FVOE;
- il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, che non deve essere inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente disciplinare (per questa autodichiarazione il concorrente dovrà compilare l'apposita sezione del DGUE); l'operatore economico concorrente cui sarà richiesto di comprovare quanto dichiarato dovrà poi inserire nel sistema FVOE idonea documentazione a dimostrazione del requisito in esame: dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante attestante, per ogni annualità fiscale utilizzata in sede di attestazione, il numero complessivo del personale dipendente, nonché il costo sostenuto per il personale dipendente composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, indicando la ripartizione dei

costi riferiti ai diversi profili di assunzione, dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante attestante, per ogni annualità fiscale utilizzata in sede di attestazione, gli importi versati ad INPS, INAIL e Casse Edili, le dichiarazioni annuali dei redditi e i modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti ed ai relativi contributi;

- di essere in possesso (in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio) di adeguata attrezzatura tecnica, per questa autodichiarazione il concorrente dovrà compilare l'apposita sezione del DGUE, indicando la dotazione stabile di attrezzatura, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio; il concorrente cui sarà chiesto di comprovare quanto dichiarato dovrà poi inserire nel sistema FVOE la documentazione idonea a dimostrare quanto autodichiarato: dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000, ed i relativi costi; registro dei beni ammortizzabili, contratti di locazione finanziaria e relative fatture, contratti di noleggio e relative fatture, registro IVA;
- e) dichiarino iscrizione, nell'Allegato 1 al presente Bando di gara, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la Prefettura della Provincia di _____ (indicare la Prefettura della Provincia in cui ha sede legale la ditta) oppure, in alternativa, aver presentato domanda di iscrizione in tale elenco, indicando la data (ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e della Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23/03/2016 e DPCM 18/04/2013, come aggiornato dal DPCM 24/11/2016) oppure, in alternativa, di essere iscritto all'Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30, comma 6 del D.L. n. 189 del 2016 convertito in Legge n.229 del 2016. **L'iscrizione è necessaria per l'operatore che assume le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa; in alternativa, l'operatore economico concorrente dovrà dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto ad operatore economico iscritto nella white list per quelle attività (senza necessità di dichiararne i nominativi in sede di gara);**
- f) dichiarino, nell'allegato 1 al presente Bando, di conformarsi al **Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Cadeo** approvato con Delibera Giunta Comunale n. 9 del 30/01/2024 e rinvenibile al link seguente:
<https://cadeo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/2816656>
e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- g) sottoscrivano digitalmente per accettazione, già in sede di gara, il "Patto di Integrità" allegato 5) al presente Bando;
- h) dichiarino di accettare il Protocollo d' "Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione criminale" approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 73 del 26/08/2025 e sottoscritto digitalmente dal Sindaco del Comune di Cadeo in data 16/09/2025 e dalla Prefettura - UTG Piacenza in data 2/10/2025, allegato 7 al Bando di gara;
- i) dichiarino espressamente nell'istanza allegato 1 al presente Bando, inoltre, di accettare le seguenti clausole del Protocollo di cui al punto precedente:
 - «La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali tentativi di concussione o d'induzione a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità ai sensi degli artt. 317 e 319-quater del Codice Penale, in qualunque modo manifestatisi nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa medesima. Dichiaro altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che – qualora nei confronti dei pubblici amministratori, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano preso parte all'aggiudicazione o all'esecuzione del contratto siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio per i sopra menzionati reati – ogni omissione al riguardo darà luogo alla risoluzione automatica del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile»;

- *«La sottoscritta impresa dichiara di accettare la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa medesima siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio ai sensi degli artt. 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del Codice Penale»*
 - *la sottoscrizione del contratto e le concessioni o le autorizzazioni precedenti l'acquisizione delle informazioni antimafia ai sensi di questa Intesa, siano disposte sotto condizione risolutiva e che si proceda alla revoca della concessione e alla risoluzione del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;*
 - *l'aggiudicatario comunichi al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture e ai servizi di cui ai settori di attività a rischio nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;*
 - *l'aggiudicatario inserisca in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui siano emesse informazioni interdittive a carico del subcontraente, il quale accetta espressamente tale condizione;*
- j) dichiarino, nell'allegato 9 al presente Bando, i dati necessari per l'identificazione del **"Titolare effettivo"** della ditta, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva EU 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio, Normativa Antiriciclaggio 2019; **questo allegato andrà inserito nella busta "Documentazione amministrativa";**
- Per inserire un Allegato d'iniziativa, cliccare sul comando Aggiungi Allegato e, nella riga che verrà aggiunta alla tabella Lista Allegati, inserire la Descrizione del documento e caricare il file tramite apposito comando nella colonna Allegato.
- k) dichiarino, nell'allegato 10 al presente Bando, **l'assenza di conflitto di interessi** per la procedura di gara di cui all'oggetto; **questo allegato andrà inserito nella busta "Documentazione amministrativa";**
- Per inserire un Allegato d'iniziativa, cliccare sul comando Aggiungi Allegato e, nella riga che verrà aggiunta alla tabella Lista Allegati, inserire la Descrizione del documento e caricare il file tramite apposito comando nella colonna Allegato.
- l) dichiarino (nell'allegato 1 al presente Bando) di impegnarsi ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023, ad applicare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla stazione appaltante per tutta la sua durata o, nel caso in cui lo stesso differisca da quello indicato al paragrafo 3 del presente Bando (**C.C.N.L. F012 – C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative**), che lo stesso garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative rispetto a quest'ultimo;
- Ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'All. I.01 del D.lgs. 36/2023, per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.**
- m) dichiarino (nell'allegato 1 al presente Bando) di rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (**CAM**) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025, recante l'adozione dei *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edili"* e di aver preso visione e di accettare, a tal fine, le relative clausole contenute nella relazione *"25.04.P_RIQ PALAZZETTO_E.04.2 REL SOST-CAM"* allegata alla documentazione progettuale;
- n) **per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti superiore ai 50)** ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 198/2006, producono, a pena di esclusione (art. 94 comma 5 lettera c) del D.lgs. 36/2023), copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo

46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In caso di partecipazione in forma di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE, tutte le imprese costituenti il raggruppamento, nonché le consorziate esecutrici, se tenute agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 46 del d.lgs. 198/2006, devono presentare la documentazione di cui sopra. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, la documentazione va presentata sia dall'ausiliaria che dal concorrente ausiliato;

- o) **(per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50) dichiarino** nell'allegato 1 al presente Bando, di impegnarsi, a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, relazione che dovrà essere consegnata entro 6 mesi dalla stipula del contratto, in caso di aggiudicazione, alla stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La violazione dell'obbligo di cui alla lettera m) determina, altresì, oltre all'applicazione delle penali di cui all'art. 39 comma 8 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento (art. 1 comma 6 dell'Allegato II.3 del D.lgs. 36/2023);

- p) **(per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15) dichiarino** nell'allegato 1 al presente Bando, di impegnarsi, ai sensi dell'art. 57 comma 2-bis del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 3 dell'Allegato II.3 del D.lgs. 36/2023, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto:
- una dichiarazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
 - una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;

- q) di assicurare, in caso di aggiudicazione, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, qualora applicabile e qualora l'aggiudicatario abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, e compatibilmente con l'effettiva reperibilità sul mercato, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile o occupazione disabili o giovani.

La mancata dichiarazione comporta l'esclusione dalla gara.

Nell'ambito dell'appalto sono previste attività di gestione dei rifiuti non pericolosi prodotti durante l'esecuzione dei lavori, comprensive delle operazioni di raccolta, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati.

Ai sensi dell'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e del D.M. 120/2014, l'esecuzione delle suddette attività è subordinata al possesso dei requisiti di legge di seguito indicati.

1. Esecuzione diretta da parte dell'operatore economico

Qualora l'operatore economico intenda effettuare **direttamente** il trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito del cantiere, dovrà essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto, dell'**Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali**, in corso di validità, nelle seguenti categorie:

- **Categoria 4 – Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi**, classe F;
oppure
- **Categoria 2-bis – Produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti non pericolosi**, qualora ricorrano i presupposti di legge (trasporto esclusivamente dei rifiuti prodotti dalla propria attività di cantiere, con i mezzi e nei limiti consentiti dalla normativa).

2. Affidamento a terzi (subappalto del trasporto rifiuti)

Qualora l'operatore economico non intenda eseguire direttamente il trasporto dei rifiuti, tale attività dovrà essere affidata a soggetti terzi qualificati nel rispetto della normativa vigente in materia di subappalto.

In tal caso, il soggetto esecutore del trasporto dovrà essere in possesso, per tutta la durata delle prestazioni, dell'**Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)**, classe adeguata ai quantitativi previsti, coerente con i codici EER (CER) dei rifiuti oggetto dell'appalto.

Resta fermo che:

- il subappaltatore dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante secondo la normativa vigente;
- l'operatore economico affidatario rimane responsabile del corretto adempimento di tutti gli obblighi ambientali connessi alla gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito dell'appalto.

3. Conferimento dei rifiuti

Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire esclusivamente presso **impianti di recupero o smaltimento autorizzati** ai sensi della normativa ambientale vigente, per le specifiche tipologie di rifiuto conferite.

4. Obblighi documentali

L'aggiudicatario (o il subappaltatore incaricato del trasporto) dovrà garantire il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di tracciabilità dei rifiuti, ivi inclusi:

- corretta compilazione dei **formulari di identificazione del rifiuto (FIR)** o strumenti digitali equivalenti previsti dalla normativa vigente;
- tenuta dei registri ambientali ove dovuti;
- conservazione e messa a disposizione della Stazione Appaltante della documentazione attestante il corretto conferimento a impianto autorizzato

14. RIGUARDO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE SI FORNISCONO, INOLTRE, LE SEGUENTI PRECISAZIONI:

Operatori economici monosoggettivi

Gli operatori economici monosoggettivi devono essere in possesso di tutti i requisiti sopra indicati.

Operatori economici plurisoggettivi

L'intero raggruppamento o consorzio deve in ogni caso possedere i requisiti richiesti per l'impresa singola e deve rispettare le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettate dall'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023.

I requisiti richiesti sopra ai punti a), b), c), e da f) a q), in caso di raggruppamenti di concorrenti devono essere posseduti da TUTTI gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento.

Il requisito richiesto sopra al punto e) in caso di raggruppamenti di concorrenti deve essere dichiarato dal/dagli operatore/i economico/i che, all'interno del raggruppamento, assume le attività a rischio infiltrazione mafiosa.

Nel caso di partecipazione da parte di consorzi di cui alle lettere b), c) e d) del secondo comma dell'art. 65 del Codice dei contratti pubblici, il possesso dei requisiti da f) a q), devono essere dichiarati sia dal Consorzio sia dalla/dalle imprese designate quali esecutrici dei lavori.

Sia il consorzio che le imprese designate quali esecutrici dei lavori devono produrre, qualora occupino un numero di dipendenti superiore ai 50, copia dell'ultimo Rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 198/2006.

Nota bene. In caso di partecipazione da parte di un consorzio di cui alle lettere b) o c) o d) dell'art. 65, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la variazione della scadenza intermedia.

La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Solo per i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, Consorzi fra Imprese Artigiane e Consorzi Stabili: **dovranno indicare per quali consorziati concorrono.** Qualora il Consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio fra imprese artigiane ad esso consorziato, è fatto obbligo a quest'ultimo di indicare le imprese esecutrici. Nel caso in cui un Consorzio **stabile** non indichi per quali consorziati concorre, si considera che eseguirà le prestazioni con la propria struttura. **Le Imprese o i Consorzi individuati quali esecutori dei lavori devono presentare DGUE e l'istanza e dichiarazione integrativa al DGUE, allegato 1 al Bando, nonché il Patto di Integrità Allegato 6 al Bando di gara.**

Ai sensi dell'art. 68, comma 11, del D.lgs. 36/2023, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023.

15. AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 104, comma 1, del d.lgs. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 113, del D.lgs. 36/2023.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

L'avvalimento NON È CONSENTITO per la dimostrazione dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale.

L'operatore economico non in possesso dei requisiti speciali richiesti dal presente Bando potrà avvalersi dei corrispondenti requisiti messi a disposizione di altro operatore economico alle seguenti condizioni.

Il soggetto ausiliario dovrà produrre una dichiarazione attestante in particolare:

1. di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del codice VEDI DGUE – Parte III sub A) e B) predisposto dall'amministrazione;

2. di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del primo per tutta la durata del contratto tutti i mezzi e risorse necessari all'esecuzione della prestazione di cui il concorrente "ausiliato" risulta carente VEDI DGUE –Parte II sub C – "Operatore economico Ausiliario";

3. dovrà essere allegato nell'ambito della documentazione amministrativa originale o copia autentica del contratto, il quale deve riportare a pena di nullità in modo compiuto, analitico esplicito ed esauriente: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico. In particolare, dovrà essere esteso a tutte le dotazioni tecniche e risorse necessarie all'ausiliato, la durata, ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento ed i profili di onerosità dello stesso ovvero le ragioni di interesse alla gratuità da parte dell'ausiliaria.

Il contratto di avvalimento deve dettagliare **in modo determinato e specifico** i mezzi e le risorse con cui si concretizza l'avvalimento, che a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno consistere in:

- indicazione di mezzi e/o attrezzature;
- indicazione di personale anche specializzato, e/o tecnici o aziendali;
- prassi e altri elementi o procedure aziendali qualificanti;
- programma di formazione del personale;
- percorsi di tutoring con visite e ispezioni periodiche;
- ogni altro elemento idoneo ad avvalorare trasferimenti di esperienze.

Potranno quindi essere indicati, nel contratto di avvalimento, nominativo di personale specializzato o targhe di veicoli, mezzi d'opera e macchine operatrici, che in modo specifico, saranno messi a disposizione dell'appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori.

È necessario che le indicazioni siano quanto più circostanziate possibili, evitando citazioni generiche, come, ad esempio, la messa a disposizione dell'intera organizzazione aziendale.

Massima attenzione, in relazione alla stesura di un contratto di avvalimento, dovrà essere posta nell'indicare con precisione gli strumenti attraverso i quali l'impresa ausiliaria fornirà il proprio concreto apporto nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

La documentazione di cui ai precedenti punti dovrà essere inserita nel plico "Documentazione".

4. Il soggetto ausiliario assume la responsabilità solidale con l'operatore economico "ausiliato" nell'esecuzione dell'appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione del contratto di avvalimento solo a condizione che lo stesso sia stato sottoscritto prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. La data e ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale). È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio la carenza dei contenuti essenziali del contratto di avvalimento indicati dall'art. 104 commi 1,2 e 3 del codice.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine che sarà indicato dalla Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

16. CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ D'IMPRESA. PRECISAZIONI

In caso di concordato preventivo e secondo quanto previsto dall'art. 124, del D.lgs. n. 36/2023, l'operatore economico concorrente può trovarsi in una delle tre situazioni seguenti:

1. l'operatore economico **ha depositato la domanda di ammissione alla procedura di concordato** di cui all'art. 161 del R.D. n. 267/1942 **ed è in attesa del deposito del relativo decreto di ammissione**. In tal caso potrà partecipare alla procedura di gara solo se espressamente autorizzato dal Tribunale; occorrerà indicare gli estremi di tale autorizzazione o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale; inoltre, dovrà allegare la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
2. l'operatore economico **ha già ottenuto il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo**. In tal caso occorrerà indicare gli estremi di tale decreto o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale, e dovrà essere presentata la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67 della Legge Fallimentare, che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Qualora l'A.N.AC. abbia subordinato la partecipazione dell'operatore economico alla necessità che lo stesso si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, è necessaria la presentazione della documentazione indicata all'art. 104, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023.

Quanto sopra vale anche per il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio;

3. l'operatore economico ha ottenuto l'omologazione del concordato preventivo con continuità aziendale; in tal caso dovrà segnalare tale situazione nell'apposita sezione del modello di autodichiarazione predisposto in allegato al presente Bando (vedasi allegato 1), indicando gli estremi di tale decreto o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale e non deve produrre alcuna documentazione in quanto l'emissione del decreto di omologazione determina la chiusura della procedura di concordato preventivo ai sensi della legge fallimentare, consentendo quindi la libera partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici.

In caso di R.T.I., consorzio ordinario di concorrenti, GEIE (o altre forme plurime previste dalla norma), ai sensi dell'art. 186 bis c. 6 del R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti (l'impresa in concordato non può rivestire la qualità di mandataria) facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata e pertanto dovrà rendere le dovute dichiarazioni e produrre la relativa documentazione secondo quanto indicato sopra.

17. FVOE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l'utilizzo della BDNCP e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico versione 2 utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) in base a quanto stabilito con Delibera 582/2023.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Accedere al servizio FVOE 2.0) secondo le istruzioni contenute sul medesimo Portale.

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

- è stato dismesso l'uso del PassOE;
- L'accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l'uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello e CIE).

Accesso riservato all'Operatore economico

Per poter accedere al servizio occorre:

- Essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità come descritto nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti.
- Richiedere il profilo di "Amministratore OE" associato al soggetto rappresentato "Operatore economico" dalla pagina di creazione profili.
- Procedere con l'attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti.

18. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

In deroga alla facoltà di esonero prevista dall'**art. 106, comma 1, del D.lgs. 36/2023** per le procedure sottosoglia, la stazione appaltante dispone l'obbligo di costituzione della **garanzia provvisoria** per la partecipazione, in virtù delle seguenti valutazioni:

- **Rilevanza del valore economico:** l'importo dell'appalto, pur restando nei limiti del sottosoglia, rappresenta un impegno finanziario significativo per l'Amministrazione. Tale valore giustifica una cautela superiore a tutela della serietà della partecipazione.
- **Complessità e specificità dell'intervento:** la riqualificazione del Palazzetto dello Sport comporta lavorazioni tecniche specialistiche e scadenze stringenti [essendo cofinanziato con fondi assegnati con Delibera Giunta Regionale n. 904/2025 (FSC 2021-2027 e con Decreto del Capo Dipartimento per lo Sport del 15/07/2025 (Avviso Sport e Periferie 2025). L'eventuale rinuncia dell'aggiudicatario o la mancata sottoscrizione del contratto comporterebbero un grave pregiudizio all'interesse pubblico, con il rischio di compromettere il rispetto delle tempistiche previste dal finanziamento e la fruibilità dell'impianto.
- **Verifica della solidità degli operatori:** la richiesta della cauzione provvisoria agisce come filtro preventivo, atto a garantire che gli operatori economici possiedano un'adeguata solidità finanziaria e una reale capacità d'impegno, minimizzando il rischio di comportamenti dilatori o rinunce ingiustificate in fase di affidamento.
- **Tutela della Par Condicio:** la garanzia assicura che tutti i concorrenti partecipino con il medesimo grado di responsabilità e vincolo alla propria offerta.

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'1% del valore a base di gara dell'appalto:

VALORE DELL'APPALTO	IMPORTO CAUZIONE
€ 995.000,00	€ 9.950,00

La garanzia può essere prestata mediante:

- versamento effettuato online tramite il portale PagoPA della Provincia di Piacenza, al link <https://piacenza.provincia.pluginpay.it/> selezionando dall'elenco dei servizi a **Pagamento Spontaneo**, il servizio **Cauzione Provvisoria**, provvedendo a compilare i parametri obbligatori richiesti dello specifico servizio unitamente ai dati del contribuente debitore verso la Provincia di Piacenza. È possibile scegliere un metodo di pagamento e PSP fra quelli proposti, e al termine della procedura, scaricare la ricevuta direttamente dal portale e allegarla all'offerta.

Non sono ammessi i versamenti a mezzo assegni bancari. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali;

- b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993.

Qualora la garanzia sia costituita nella forma di fideiussione, essa dovrà:

- contenere l'espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme agli schemi emanati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 193 del 16/09/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia –Serie Generale n. 291 del 14/12/2022 (in vigore dal 29/12/2022);
- rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà essere valida per almeno **180 (centottanta)** giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione **definitiva** dovrà essere prestata prima della formale sottoscrizione del contratto dall'aggiudicatario nella misura del 5% dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 – bis del D.lgs. 36/2023 (comma aggiunto dall'art. 19 del D.lgs. 209 del 31/12/2024) alla garanzia **provvisoria** e **definitiva NON** si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

In caso di raggruppamento di concorrenti, aggregazione di imprese di rete, consorzi ordinari o GEIE da costituire la fidejussione, dovrà essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento/aggregazione/consorzio/GEIE.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

Ai sensi dell'art. 106 comma 3 del D.lgs. 36/2023, così come modificato dall'art. 35 del D.lgs. 209/2024, la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì **verificabile telematicamente** presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'[articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 febbraio 2019, n. 12](#), o su registri elettronici qualificati ai sensi del [Regolamento \(UE\) n. 910/2014](#). Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

Di seguito le modalità di presentazione della cauzione provvisoria:

- in originale sotto forma di documenti informatici, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da:

- **autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;**
- ovvero da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita nella sua integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - **e quindi è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

19. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

L'obbligatorietà del sopralluogo in quanto "adempimento necessario per formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto essendo esso strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi e conseguentemente funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica ed economica".

Il sopralluogo

potrà essere richiesto scrivendo tramite e-mail

entro e non oltre giovedì 23/04/2026 all'indirizzo:

roberto.cabrini@comune.cadeo.pc.it

oppure all'indirizzo

lavori.pubblici@comune.cadeo.pc.it

chiedendo conferma di ricezione dell'e-mail.

Dell'avvenuto sopralluogo verrà rilasciata dal personale del Comune apposita attestazione, che dovrà essere inserita nella busta "Documentazione Amministrativa".

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa ogni operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

20. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo di **€ 90,00** (novanta/00) previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato dell'appalto.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema pagoPA, il servizio che permette di pagare gli avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUUV, Identificativo Univoco Versamento), generati attraverso il servizio disponibile sul Portale Pagamenti ANAC al link: <https://servizi.anticorruzione.it/hub-gcg/>, attraverso le seguenti modalità di pagamento:

a) "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.

b) "Pagamento mediante avviso" utilizzando:

- infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, sia già costituiti che non ancora costituiti, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo.

Nel caso di Consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio. In caso di consorzio ordinario si applica quanto detto sopra in caso di R.T.I.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

21 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il **Sistema SATER**. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente

Bando. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. L'Amministrazione si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la dichiarazione per l'ammissibilità (fac simile allegato 1 al presente Bando) e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Per l'ammissione alla gara, le imprese interessate dovranno collocare l'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) entro il termine perentorio

delle ore 18:00 del 30/04/2026

Ciascun operatore economico che intenda partecipare alla gara è tenuto a presentare sul SATER la documentazione indicata nel presente Bando e la propria offerta economica nonché a dimostrare l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo richieste, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta e la documentazione richiesta devono essere redatte esclusivamente in lingua italiana e utilizzando i moduli messi a disposizione dall'Amministrazione.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della SUA ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso la ditta concorrente esonera la Provincia da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. La Provincia si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, al seguente link: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

Il termine e le modalità di presentazione dell'offerta sono da osservare a pena di esclusione.

L'offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo stabilito per la presentazione dell'offerta mentre non è vincolante per l'Amministrazione che ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

21.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma accessibile al sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta sulla Piattaforma SATER.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

22. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta **“Documentazione”** dovranno essere contenuti i seguenti documenti, da inserire sulla piattaforma **“SATER”**, secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, al seguente link: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

- 1) **istanza di partecipazione e dichiarazioni per l'ammissione** alla procedura aperta, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo il fac-simile allegato 1 al presente Bando, resa e sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante/procuratore.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la predetta istanza/dichiarazione deve essere presentata da **tutti** i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o, in alternativa, una sola istanza/dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti. In caso di ricorso all'avvalimento, la predetta istanza/dichiarazione deve essere presentata anche dalla/e ditta/e ausiliarie.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, l'istanza/dichiarazione è sottoscritta dalla mandataria.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, l'istanza/dichiarazione del Consorzio è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio medesimo e deve essere presentata anche dall'eventuale consorziata designata quale esecutrice.

Tale istanza/dichiarazione dovrà essere conforme al modello di cui **all'allegato 1)** al presente Bando e contenere tutte le informazioni e dichiarazioni ivi indicate.

Il concorrente dovrà inoltre rendere – nell'allegato 1) – la seguente dichiarazione:

- la dichiarazione di impegnarsi ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023, ad applicare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla stazione appaltante per tutta la sua durata o, nel caso in cui lo stesso differisca da quello indicato al paragrafo 3.1 del presente Bando (**codice univoco F012 – C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative**), la dichiarazione che lo stesso garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative rispetto a quest'ultimo.

NOTA BENE: la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative garantite dall'eventuale diverso contratto collettivo di lavoro indicato dall'operatore economico nell'Allegato 1 sarà oggetto di verifica nei confronti dell'aggiudicatario proposto, anche con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice dei Contratti Pubblici.

- **L'istanza/dichiarazione potrà essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata sul SATER copia conforme all'originale della relativa procura** oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

- 2) **il Documento di gara unico europeo (DGUE)**, consistente in un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5/1/2016, attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità, di qualificazione e tecnico/organizzativa, con i contenuti e le modalità in esso previsti.

Il DGUE, presente sul SATER, una volta compilato dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "documentazione".

Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

NOTA BENE: il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 94 e di cui al comma 3, lettera h) dell'art. 98 del D.lgs. 36/2023 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente nella Parte II, sezione "B" del DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti (in carica) indicati al comma 3 del medesimo articolo 94, con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, oppure della banca dati ufficiale o del

pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama l'art. 94, comma 3, del D.lgs. 36/2023.

Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive art 94, commi 1, 2 e art. 98 comma 3, lett. f) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 94 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione art. 94, commi 1, 2 e art. 98 comma 3, lett. f) del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame. Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

Ai sensi dell'art. 94, comma 7 e dell'art. 95, comma 3, del D.lgs. 36/2023 si possono NON dichiarare solo quegli eventuali reati che siano stati depenalizzati oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Si consiglia ai concorrenti di effettuare preliminarmente, ai fini della compilazione della dichiarazione, una visura ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE

1. il documento deve essere compilato e sottoscritto digitalmente, utilizzando il modello sulla piattaforma SATER;
2. i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV (limitatamente alla sezione A, riquadro 1, e alla sezione D);
3. qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare a un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n.....";
4. per la compilazione del quadro relativo al requisito di cui al comma 1, lettera e), dell'art. 95 del Codice, la dichiarazione deve essere riferita:
 - all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;
 - ai soggetti individuati dall'art. 94, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche;

La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente ANCHE SE NON ANCORA INSERITI NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 222, COMMA 10, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione. In particolare, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare, nel DGUE:

- la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale,
- tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente ANCHE SE NON ANCORA INSERITI NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 222, COMMA 10, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI;
- le eventuali specifiche misure adottate, sufficienti a dimostrare l'integrità e l'affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento, nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione;

5. la mancata compilazione di una dichiarazione essenziale nell'ambito del DGUE costituisce presupposto per l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 36/2023. Si precisa che sarà ritenuta mancata compilazione del rigo contenente la dichiarazione essenziale il caso in cui l'operatore economico non abbia apposto la crocetta né sul quadratino del SI né su quello del NO oppure nel caso non sia stata eliminata l'ipotesi/opzione non applicabile al caso specifico.

Si invita a compilare la sezione relativa all'indicazione dei legali rappresentanti facendo riferimento a tutti i soggetti elencati dal comma 3 dell'art. 94, e indicandone i dati anagrafici.

3) attestazione di avvenuto pagamento **dell'imposta di bollo di € 16,00;**

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato, ai sensi di quanto stabilito dal Provvedimento n. 240013 del 28 giugno 2023 dell'Agenzia delle Entrate e successiva Circolare n.22 del 28 luglio 2023, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE)". Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG). È possibile reperire il modello al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/251856/Modello+F24+identificativi+nuovo_Modello+F24+elementi+identif.pdf/0f618835-9fe0-7c8e-47a3-3bec74b8571d

Il codice tributo è 1573.

Per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento;

- 4) ricevuta comprovante il versamento del contributo di € **90,00** (novanta/00 euro) a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dovuto ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2006 n. 266 e della deliberazione n° 598/2024 dell'Autorità stessa, da effettuarsi con le modalità sopra precisate nel presente Bando;
- 5) *(eventuale, nel caso di impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 186 bis della Legge Fallimentare):* documentazione elencata sopra nel paragrafo "CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' D'IMPRESA" del presente Bando;
- 6) (NON a pena di esclusione) **copia dell'attestazione SOA in corso di validità**, nonché, qualora ne ricorra la casistica, copia della documentazione comprovante – conformemente alla vigente normativa - idonea procedura di rinnovo della validità triennale e/o quinquennale dell'attestazione SOA stessa;
- 7) *(eventuale, solo per i concorrenti che fanno ricorso all'avvalimento):* i concorrenti che fanno ricorso all'avvalimento, in aggiunta al resto della documentazione, devono presentare la documentazione prescritta dall'art. 104 del D.lgs. 36/2023;
- 8) "PATTO DI INTEGRITA'", allegato n. 6 al presente Bando, sottoscritto digitalmente per accettazione. **Nel caso di partecipazione in associazione temporanea di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti, il Patto di Integrità deve essere sottoscritto da tutte le imprese dell'associazione, nel caso di partecipazione di un consorzio che designi una consorziata quale esecutrice, il Patto di integrità deve essere sottoscritto, oltre che dal Consorzio, anche dalla consorziata designata quale esecutrice. Nel caso di avvalimento il patto di integrità deve essere sottoscritto anche dall'impresa ausiliaria;**
- 9) **dichiarazione individuazione titolare effettivo** in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. (Modulo allegato n. 9 al presente Bando);
- 10) **dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità** (Modulo Allegato 10 al presente Bando) **N.B.** *l'autodichiarazione va compilata, singolarmente, da parte dei legali rappresentanti di tutti gli operatori partecipanti - anche da parte di eventuali componenti dell'RTI, altri operatori economici raggruppati – consorzi stabili, etc. - e ausiliarie, subappaltatori non appena individuati, etc. - e dagli eventuali relativi titolari effettivi, se non coincidono con il legale rappresentante);*

- 11) (eventuale, **per gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti** –art. 46 del D.lgs. n. 198/2006 così come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162) copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, oppure qualora gli operatori economici non abbiano trasmesso il suddetto rapporto nei termini di cui sopra, dovranno predisporlo e trasmetterlo contestualmente alla produzione in sede di gara anche alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità; si precisa che, **in caso di partecipazione in forma associata, se ciascuna impresa versa in tale situazione, copia del predetto rapporto deve essere presentata da:**
- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande (del Consorzio ordinario) o GEIE;
 - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
 - dal Consorzio (di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 art 65 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- 12) attestato di avvenuto sopralluogo controfirmato dal tecnico comunale, dichiarante l'avvenuta presa visione dei luoghi ove dovranno essere svolti i lavori, come indicato al paragrafo **"SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO"**.

Documentazione aggiuntiva da inserire fra la documentazione amministrativa per i raggruppamenti temporanei di imprese, per aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete e per i Consorzi ordinari:

Fermo l'obbligo di presentare la documentazione sopra elencata, in caso di partecipazione alla procedura da parte di operatori economici plurisoggettivi (raggruppamenti temporanei di imprese/consorzi), deve essere presentata anche la documentazione seguente:

- qualora i Raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari siano costituiti prima della partecipazione alla gara, la Capogruppo/il Consorzio deve presentare **la scrittura privata autenticata** da cui risulti il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad essa conferito dalle mandanti/consorziate, nonché **la procura** redatta nella forma dell'atto pubblico attestante il conferimento della rappresentanza legale del Raggruppamento/Consorzio/GEIE al legale rappresentante dell'Impresa capogruppo e estratto dell'atto costitutivo (da allegare in copia conforme alla documentazione amministrativa) da cui dovrà risultare, in caso di raggruppamento/consorzio ordinario di tipo orizzontale, la quota di partecipazione in valore percentuale.

Per maggiori specificazioni in merito alla partecipazione da parte di aggregazione di imprese di rete, si rimanda alla Determinazione n. 3/2013 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici (ora A.N.A.C.).

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

- I Raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari **non ancora costituiti** al momento della partecipazione alla gara: devono presentare l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese partecipanti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, da far risultare con scrittura privata autenticata, ad una di esse, da indicare, qualificata come capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Solo per i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, Consorzi fra Imprese Artigiane e Consorzi Stabili: dovranno indicare per quali consorziati concorrono. Qualora il Consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio fra imprese artigiane ad esso consorziato, è fatto obbligo a quest'ultimo di indicare le imprese esecutrici. Nel caso in cui un Consorzio **stabile** non indichi per quali consorziati concorre, si considera che eseguirà le prestazioni con la propria struttura.

Le Imprese o i Consorzi individuati quali esecutori dei lavori devono presentare il DGUE e l'istanza e dichiarazione integrativa al DGUE, allegato 1 al Bando, nonché il Patto di integrità Allegato 6) al Bando.

In caso di ricorso all'avvalimento:

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1 DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI;
- 2 Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE di cui all'allegato 1 al Bando di gara e, se ricorre il caso, completa degli allegati in essa richiamati;
- 3 dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, di cui all'allegato 5 al Bando di gara;
- 4 originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5 Patto di integrità, allegato n. 6 al presente Bando, sottoscritto digitalmente per accettazione.

23. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma la documentazione relativa all'offerta tecnica, costituita dagli elaborati che illustrino le proposte migliorative con riferimento ai criteri di valutazione indicati nel paragrafo "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA" del presente Bando, cui si rimanda. Si rimanda al medesimo paragrafo per quanto riguarda le modalità di predisposizione dell'offerta tecnica.

La Relazione tecnica dovrà avere una lunghezza massima di 20 facciate, (esclusi copertina, indice riepilogativo ed eventuali allegati meramente illustrativi e non descrittivi della relazione presentata, quali, a titolo esemplificativo, elaborati grafici, schede tecniche, certificazioni, attestazioni etc.). Ciascun argomento dovrà riportare il titolo e il numero di riferimento del criterio o sub-criterio. Le pagine eccedenti al numero sopra indicato saranno valutate a discrezione della commissione senza che ciò possa automaticamente determinare l'esclusione o l'attribuzione di un punteggio inferiore.

La documentazione costituente l'offerta tecnica deve risultare sottoscritta:

- in caso di concorrente singolo: dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da un loro procuratore;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito: dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppande o consorziande;
- in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzi già costituiti: dall'Impresa capogruppo/mandataria;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo.

In caso di avalimento premiale, l'offerente dovrà allegare nella busta contenente l'offerta tecnica, copia del contratto di avalimento recante la dettagliata indicazione dei mezzi strumenti personale ecc. messo a disposizione e gli elementi necessari a definire l'onerosità del contratto.

Non è sanabile la mancata allegazione del contratto di avalimento premiale essendo elemento dell'offerta tecnica.

L'omissione di uno o più dei documenti richiesti dal presente Bando e costituenti l'offerta tecnica comporta la non attribuzione del punteggio al criterio di valutazione a cui è riferito il documento omesso. La mancanza in toto dell'offerta tecnica comporta l'esclusione dalla gara.

L'offerta tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico; la presenza nella documentazione contenuta all'interno dell'offerta tecnica di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico costituisce causa di esclusione dalla gara.

All'offerta tecnica la Commissione esaminatrice attribuirà il punteggio sino alla terza cifra decimale, utilizzando la metodologia sopra specificata.

La documentazione dell'offerta tecnica del concorrente che risulterà aggiudicatario costituirà parte integrante del contratto.

L'eventuale esecuzione delle opere in difformità alle proposte contenute nell'offerta tecnica costituirà grave inadempimento da parte dell'appaltatore ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023.

All'aggiudicatario non spetterà alcun compenso per la redazione dei predetti elaborati.

Si invitano i concorrenti, a fini acceleratori e di semplificazione, a voler esplicitamente evidenziare, con dichiarazione MOTIVATA E COMPROVATA mediante apposita documentazione probante, DA ALLEGARE all'Offerta tecnica, le eventuali parti della stessa offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali.

IMPORTANTE: Si fa presente fin da ora che, nel caso nulla venga dichiarato in merito nell'ambito dell'offerta tecnica, la Stazione Appaltante presumerà che non sussista nella stessa alcun segreto tecnico e/o commerciale da sottrarre all'accesso.

24. OFFERTA ECONOMICA

L' "Offerta economica" deve essere formulata sotto forma di ribasso percentuale sull'importo soggetto a ribasso (€ **914.384,55**), e deve essere predisposta sulla piattaforma "SATER" secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L'importo soggetto a ribasso comprende i costi della manodopera predeterminati dalla Amministrazione ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023 e indicati al paragrafo 2) del presente Bando, pari a € **233.845,65**.

L'O.E., nella formulazione del proprio ribasso di gara, dovrà tener conto dell'importo dei costi della manodopera dichiarati nell'ambito dell'offerta economica.

Qualora l'O.E. indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, potrà allegare nella Busta Economica **una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati (allegato 4 al Bando)** onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.lgs. 36/2023.

L'importo contrattuale sarà determinato applicando all'importo ribassabile sopra indicato (€ **914.384,55**) il ribasso offerto dall'operatore economico aggiudicatario e sommando al valore così ottenuto gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

È consentito all'operatore di dimostrare un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023.

L'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Impresa; non dovrà in alcun modo essere condizionata o redatta in modo indeterminato.

Si precisa fin d'ora che, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. 36/2023, il costo della manodopera è uno degli elementi che può dare avvio al subprocedimento di verifica della anomalia dell'offerta.

In ogni caso, prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procederà alla verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi, come da sentenza n. 6128 del 07/11/2023 del TAR Campania Napoli, Sez. V^a.

Il ribasso offerto dovrà essere espresso in forma percentuale, e dovrà essere indicato sia in cifre (**al massimo tre decimali**) che in lettere. **Non sono ammesse offerte alla pari o in rialzo rispetto all'importo a base di gara.**

L'offerta economica dovrà inoltre includere, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023, la dichiarazione relativa a:

- 1) i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, stimati per l'esecuzione dell'appalto** (si legga il "NOTA BENE" qui sotto per precisazioni in merito a tali costi) **(l'importo è da inserire sulla piattaforma "SATER" nel campo "ONERI PER LA SICUREZZA" dell'offerta**

economica);

2) il modulo allegato 2 al presente Bando (**modulo per offerta a prezzi unitari**), è composto da due sezioni:

- nella *"LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO"* sono riportati nella prima colonna il numero ordine, nella seconda colonna la tariffa/categoria, nella terza colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella quarta colonna le unità di misura, nella quinta colonna la quantità, nella sesta e settima colonna il prezzo unitario rispettivamente in cifre e in lettere e nell'ottava colonna il totale;
- nel *"RIEPILOGO LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO"* gli operatori economici dovranno indicare l'importo totale dei lavori offerti, il ribasso %, il totale offerta, i costi di manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro espressi in cifre e in lettere.

Il ribasso percentuale indicato nell'allegato modulo *"RIEPILOGO LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO"* dovrà coincidere con quello indicato nello spazio dedicato al ribasso percentuale sulla piattaforma SATER; in caso di discordanza prevarrà il ribasso indicato in SATER.

Trattandosi di appalto in parte a misura, prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo;

- 3) i costi della manodopera stimata per l'esecuzione della commessa (**l'importo è da inserire sulla piattaforma "SATER" nel campo "COSTI DELLA MANODOPERA" dell'offerta economica**);
- 4) **Il CCNL applicato** (campo modificabile e prevalORIZZATO con il medesimo valore impostato dalla S.A. in fase di indizione). Si sottolinea che il CCNL individuato è il CCNL F012 – CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e delle cooperative.

Il concorrente dovrà inoltre compilare, sottoscrivere e caricare su SATER, nella busta dell'offerta economica, l'allegato all'offerta economica stessa predisposto dalla stazione appaltante (allegato 3 al presente Bando di gara), contenente:

- lo schema di composizione dei costi della manodopera stimata per l'esecuzione della commessa (da dichiarare nell'offerta economica, come specificato sopra, al punto 2) del presente paragrafo;
- la dichiarazione di essere consapevole che, trattandosi di appalto da stipulare a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale;
- la dichiarazione di aver controllato, prima della formulazione dell'offerta, le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di aver formulato l'offerta stessa tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti;
- la dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

Si chiarisce inoltre fin d'ora che, nel caso di eventuale discordanza tra la cifra indicata quali costi della manodopera stimata dall'operatore economico nell'offerta economica e quella indicata nell'allegato 3 (allegato all'offerta economica), si considererà valido il valore indicato nell'offerta economica indicato su SATER.

Nel solo caso in cui la discordanza derivi da mero errore di trascrizione percepibile ictu oculi si procederà a emendamento d'ufficio. (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28.5.2014 n. 1487 - Cons. Stato, sez. V, 30.1.2023 n. 1034 - Cons. Stato, sez. V, 3.2.2025 n. 804).

NOTA BENE: Nel caso il CCNL applicato dall'operatore economico sia diverso rispetto a quello indicato nei documenti di gara, l'offerta economica dovrà essere accompagnata da una *"Dichiarazione di equivalenza delle*

tutele economiche e normative” **REDATA SECONDO IL MODELLO ALLEGATO 8 AL PRESENTE BANDO** accompagnata da documentazione probatoria a dimostrazione dell’equivalenza del CCNL applicato. La dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative garantite dall’eventuale diverso contratto collettivo di lavoro indicato dall’operatore economico sarà oggetto di verifica nei confronti dell’aggiudicatario proposto, anche con le modalità di cui all’articolo 110.

NOTA BENE: Gli oneri di sicurezza “aziendali” sono quelli per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall’esercizio della propria attività e vanno quantificati dall’impresa nell’offerta economica. Per costi della sicurezza “aziendali” si intendono le spese che l’impresa ritiene di sostenere, tenuto conto della propria organizzazione del lavoro e dell’offerta presentata, per l’adempimento di specifici obblighi di sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 15 e 95 T.U. Sicurezza D.lgs. n. 81/2008 (diversi dagli oneri, non soggetti a ribasso, predeterminati e quantificati a monte nel PSC dall’Amministrazione aggiudicatrice), tra cui, a titolo esemplificativo:

- una quota parte degli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti dall’operatore economico in attuazione della normativa vigente in materia, a prescindere dai singoli appalti. Ad esempio, quota parte delle spese sostenute per la sorveglianza sanitaria o per la formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, gestione delle emergenze, costi del Documento di valutazione dei rischi (DVR);
- le spese connesse con l’espletamento dello specifico appalto, non previsti nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC); ad esempio, la presenza di DPI particolari non previsti nel PSC, ovvero la formazione integrativa necessaria ai lavoratori.

L’offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa o consorzio ovvero procuratore generale o speciale munito dei relativi poteri.

N.B. Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituito, l’offerta economica deve essere sottoscritta, **da parte dei titolari/legali rappresentanti/procuratori** di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/Consorzio, mentre per i raggruppamenti/Consorzi ordinari già costituiti solo dall’Impresa individuata quale capogruppo/mandataria.

L’ “OFFERTA ECONOMICA” non deve contenere riserve e/o condizione alcuna e deve essere firmata digitalmente:

- in caso di concorrente singolo: dal titolare o Legale Rappresentante o procuratore generale o speciale dello stesso, munito dei relativi poteri;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito: dal Legale Rappresentante/procuratore speciale di ciascuna delle imprese raggruppande o consorziande;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzi già costituiti: dall’impresa capogruppo/mandataria/dal Consorzio.

L’operatore economico allega una **dichiarazione firmata** contenente i dettagli degli eventuali **allegati all’offerta economica coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti sono da segretare. Il concorrente a tal fine **allega anche una copia firmata degli eventuali allegati all’offerta economica** adeguatamente oscurati nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

IMPORTANTE: Si fa presente fin da ora che, nel caso nulla venga dichiarato in merito nell’ambito dell’offerta economica, la Stazione Appaltante presumerà che non sussista nella stessa alcun segreto tecnico e/o commerciale da sottrarre all’accesso.

25. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 108, del D.lgs. 36/2023.

Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o tecnicamente valida, o comunque per qualsiasi motivo, a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. 108 comma 10 D.lgs. 36/2023), dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura, secondo quanto previsto dall'art. 90, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	100

La Relazione tecnica dovrà avere una lunghezza massima di 20 facciate, (esclusi copertina, indice riepilogativo ed eventuali allegati meramente illustrativi e non descrittivi della relazione presentata, quali, a titolo esemplificativo, elaborati grafici, schede tecniche, certificazioni, attestazioni etc.). Ciascun argomento dovrà riportare il titolo e il numero di riferimento del criterio o sub-criterio. Le pagine eccedenti al numero sopra indicato saranno valutate a discrezione della commissione senza che ciò possa automaticamente determinare l'esclusione o l'attribuzione di un punteggio inferiore.

Il punteggio disponibile da assegnare alle offerte ammonta a complessivi punti 100, da attribuire a ciascuna offerta nella seguente modalità:

- A. offerta tecnica: massimo punteggio assegnabile 85**
- B. offerta economica: massimo punteggio assegnabile 15**

Prospetto criteri di valutazione e punteggi attribuibili all'offerta		
Criteri di valutazione	Descrizione del criterio	Punteggio massimo attribuibile
A	OFFERTA TECNICA	
A.1	Proposte migliorative in termini di contenimento dei consumi energetici	30 punti
	Utilizzo di materiali maggiormente prestazionali per l'isolamento termico dell'edificio	
A.2	Proposte migliorative riguardo alla organizzazione del cantiere ed alla gestione delle fasi lavorative	30 punti
	Soluzioni migliorative atte a ridurre al minimo l'impatto delle interferenze riguardo alla organizzazione del cantiere in relazione alla problematica dovuta alla compresenza dell'attività sportiva e scolastica e all'accessibilità degli utenti ad essa	

A.3	Criteri premianti con valenza gestionale ed ambientale	25 punti
	Criteri premianti CAM edilizia (DM 25 novembre 2025)	
B)	OFFERTA ECONOMICA	
	Ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara	15
TOTALE PUNTEGGIO (OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA)		100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

A.1) Proposte migliorative in termini di contenimento dei consumi energetici: (punteggio massimo attribuibile: punti 30) "D"

Utilizzo di materiali maggiormente prestazionali per l'isolamento termico dell'edificio

Oggetto di valutazione sarà la proposta di utilizzo di materiali (isolamenti e serramenti) maggiormente prestazionali rispetto a quanto previsto in progetto, con minori valori di trasmittanza termica, con l'obiettivo di valorizzare la prestazione dell'isolamento termico (opaco e trasparente), allo scopo di incrementare le prestazioni energetiche della nuova edificazione, contenendo i consumi energetici e le emissioni nocive in atmosfera.

NOTA BENE:

Si precisa che:

- le migliori proposte devono essere conformi alle indicazioni e limitazioni previste da eventuali prescrizioni in materia antincendio e dalla norma in materia.
- gli spessori complessivi degli elementi costruttivi utilizzati per i tamponamenti laterali e la copertura non potranno subire incrementi dimensionali rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo

La riduzione dei valori di trasmittanza potrà essere conseguenza della sostituzione totale o parziale dei materiali isolanti o componenti previsti in progetto con altri maggiormente prestazionali in termini di trasmittanza termica, fermi restando gli altri requisiti richiesti con particolare riguardo al comportamento al fuoco ed alle caratteristiche ignifughe dei materiali.

A.2) Proposte migliorative riguardo alla organizzazione del cantiere ed alla gestione delle fasi lavorative (punteggio massimo attribuibile: punti 30) "D"

Incremento delle condizioni di sicurezza del cantiere: Soluzioni migliorative atte a ridurre al minimo l'impatto delle interferenze riguardo alla organizzazione del cantiere in relazione alla problematica dovuta alla compresenza dell'attività sportiva e scolastica e all'accessibilità degli utenti ad essa

Saranno valutate le soluzioni migliorative proposte, senza oneri per l'Ente, stilate anche sulla base delle disposizioni inserite nel Piano di Sicurezza e coordinamento, atte a ridurre al minimo i disagi e l'impatto delle interferenze riguardo alla organizzazione del cantiere in relazione alla problematica dovuta alla compresenza dell'attività sportiva e scolastica e all'accessibilità degli utenti ad essa durante il corso dei lavori di cantiere al fine di ridurre i rischi connessi a tale accessibilità e alla presenza di atleti e bambini, con particolare riguardo alla gestione delle fasi lavorative in modo da ridurre al minimo i disagi per gli utenti, per le società sportive e per il personale della scuola.

A.3) Criteri premianti con valenza gestionale ed ambientale (punteggio massimo attribuibile: punti 25) "T"

Criteri premianti CAM edilizia di cui al DM 25 novembre 2025

Saranno attribuiti punteggi premianti all'operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del

cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.). in base ai seguenti criteri previsti dai CAM edilizia di cui al DM 25 novembre 2025, come di seguito enunciati:

3.2.1 Sistemi di gestione ambientale (punteggio massimo attribuibile: punti 5)

Il criterio premia le imprese costruttrici che adottano un sistema di gestione ambientale per la sede operativa di cantiere (non quindi, la sola sede legale amministrativa) poiché è durante le attività di costruzione che si generano i maggiori impatti ambientali.

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.).

È attribuito un **punteggio pari a "2"** se l'operatore economico (o almeno uno dei componenti del costituente raggruppamento) dimostra il possesso della certificazione secondo la norma **UNI EN ISO 14001**.

È attribuito un **punteggio pari a "3"** se l'operatore economico (o almeno uno dei componenti del costituente raggruppamento) dimostra il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di **ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009**.

Verifica

Certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta.

e/o

Registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Si precisa che in caso di costituendo raggruppamento, nel caso più componenti posseggano una o entrambe le certificazioni, suddette, il massimo punteggio attribuibile è pari a **5 punti**

3.2.3 Etichettature ambientali o ecologiche (punteggio massimo attribuibile: punti 8)

È previsto un criterio premiante che obbliga l'operatore economico a procurarsi i prodotti con le caratteristiche richieste già in fase di gara (e non durante l'esecuzione dei lavori). Il punteggio premiante è determinato dalla stazione appaltante in base al numero di prodotti conformi ai requisiti specificati, fino a un massimo punteggio attribuibile di 8 punti.

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si approvvigiona di prodotti da costruzione che:

1. rechino il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE;
2. dotati di documentazione attestante l'adesione allo schema "Made Green in Italy" (MGI) e relativo logo "Made Green in Italy", di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 marzo 2018 n. 56, ottenuto sulla base delle Regole di Categoria riferite ai prodotti da costruzione (i prodotti aderenti allo Schema MGI sono presenti alla pagina <https://www.mase.gov.it/pagina/prodotti-made-green-italy>).

Questo criterio è applicabile ai prodotti da costruzione previsti dal progetto.

Verifica

- il Marchio Ecolabel UE per i prodotti da costruzione

oppure

- l'attestato di verifica nell'ambito dello Schema "Made Green in Italy" (MGI) per le classi A o B e la data di adesione allo Schema.

Per la dimostrazione del rispetto di questo criterio al fine dell'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà indicare già in fase di gara i prodotti che intende utilizzare, producendo un elenco dei prodotti che l'operatore economico si impegna ad utilizzare con allegate relative schede tecniche, certificazioni ed attestazioni, e accompagnati nella relazione esplicativa da un paragrafo che faccia esplicito riferimento alla conformità rispetto al presente criterio.

3.2.10 Capacità tecnica dei posatori professionisti (punteggio massimo attribuibile: punti 6)

Finalità Il criterio è volto a garantire la corretta esecuzione delle opere e la durabilità degli interventi, premiando l'impiego di personale con competenze certificate per le lavorazioni maggiormente incidenti sulle prestazioni energetiche e strutturali dell'edificio.

Descrizione del criterio. Sarà attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si avvale di **posatori professionisti** (esperti nella posa di coperture, sistemi a cappotto ETICS e pavimentazioni in legno) in possesso di qualifiche rilasciate da organismi terzi o enti accreditati.

Il punteggio sarà ripartito in base alla tipologia di certificazione posseduta dai posatori che verranno effettivamente impiegati in cantiere, secondo la seguente scala gerarchica (punteggi non cumulabili per lo stesso posatore):

1. **Punti 3,00 (Certificazione di massimo livello):** Per ogni categoria di opera, qualora i posatori siano in possesso di **certificato di conformità alla norma tecnica UNI** di riferimento, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma ISO/IEC 17024.
 - Esempi: UNI 11716 (cappotto), UNI 11418-1 (coperture), UNI 11556 (legno).
2. **Punti 2,00 (Certificazione intermedia):** Qualora i posatori siano in possesso di un **attestato di qualità e di qualificazione professionale** rilasciato da un'associazione professionale iscritta nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MiSE) ai sensi della **Legge 14/2013**, basato sulla norma UNI di riferimento.
3. **Punti 1,00 (Certificazione base/proprietaria):** Qualora i posatori siano in possesso di:
 - Certificato di conformità rilasciato da organismo accreditato a fronte di uno **schema proprietario** (laddove non sia disponibile una norma UNI specifica);
 - Ovvero, attestato di partecipazione a **corsi di specializzazione** accreditati dalla Regione (Formazione Superiore, Continua, Apprendistato) o inseriti nei repertori regionali delle qualifiche professionali.

Modalità di Verifica e Documenti da presentare

Per l'attribuzione del punteggio, il concorrente deve presentare in sede di offerta tecnica la seguente documentazione:

- **Elenco Nominativo dei Posatori:** Lista del personale (dipendente o subappaltatore indicato) che verrà impiegato per la realizzazione delle coperture, del sistema a cappotto e delle pavimentazioni in legno.
- **Certificazioni/Attestazioni:** Copia conforme dei certificati/attestati posseduti da ciascun posatore indicato nell'elenco, specifici per la categoria di appartenenza (norma UNI, Legge 4/2013 o attestato regionale).
- **Dichiarazione di Impegno:** Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico che vincola l'impresa all'impiego effettivo dei posatori indicati in fase di esecuzione dei lavori. In caso di sostituzione (per cause di forza maggiore), i nuovi posatori dovranno possedere una qualifica di livello pari o superiore a quella premiata.
- **Relazione Tecnica Descrittiva:** Un paragrafo specifico all'interno della relazione tecnica d'offerta che illustri l'organizzazione del cantiere in relazione all'impiego di tali figure professionali esperte.

3.2.11 Capacità tecnica dell'operatore economico per la posa di serramenti esterni (punteggio massimo attribuibile: punti 6)

Oggetto del criterio. Il punteggio è attribuito all'operatore economico che dimostra la capacità di realizzare giunti di raccordo (nodi di posa) tra i serramenti e l'involucro edilizio conformi ai requisiti di prestazione previsti dalla norma **UNI 11673-1**, al fine di garantire l'efficienza energetica, la tenuta all'aria e l'abbattimento acustico previsti in progetto.

Il punteggio massimo di **6 punti** sarà assegnato secondo criteri oggettivi e documentali:

1. **Punti 6,00:** Qualora l'operatore economico (o l'impresa incaricata della posa) sia in possesso del marchio "**Posa Qualità Serramenti**" (che include il Marchio Progettazione Posa Qualità), che attesta la conformità dell'intero processo di installazione ai requisiti CAM.
2. **Punti 3,00:** In alternativa, qualora l'operatore presenti **Rapporti di valutazione analitica e sperimentale** sui nodi di posa, emessi da laboratori abilitati dal MIMIT e notificati alla Commissione Europea (secondo i Regolamenti 305/2011 e 3110/2024), che certifichino la rispondenza alla norma UNI 11673-1.

Modalità di Verifica e Documentazione da presentare

Per l'attribuzione del punteggio, il concorrente deve allegare all'offerta tecnica:

1. **Dichiarazione Identificativa:** Indicazione dell'impresa (operatore economico, mandante o subappaltatore) che eseguirà materialmente la posa dei serramenti.
2. **Mezzi di Prova (alternativi tra loro):**
 - Copia della licenza d'uso del marchio "**Posa Qualità Serramenti**" in corso di validità, riferita all'impresa esecutrice.
 - Oppure: **Rapporti di prova/valutazione** rilasciati da organismi notificati che attestino la qualificazione dei nodi di posa specifici per la tipologia di serramenti e di involucro previsti nell'appalto, in conformità alla **UNI 11673-1**.
3. **Relazione Tecnica Descrittiva:** Un paragrafo dedicato all'interno della relazione tecnica d'offerta producendo elenco di una o più ditte di cui l'operatore economico intende avvalersi, con allegate certificazioni ed attestazioni, che faccia esplicito riferimento alla conformità rispetto al presente criterio e che descriva le metodologie di posa e i materiali sigillanti/isolanti che verranno utilizzati per assicurare la continuità delle prestazioni tra serramento e parete.
4. **Dichiarazione di Impegno:** L'impegno formale a impiegare, in fase di esecuzione, l'impresa e le metodologie di posa certificate oggetto di valutazione, pena l'applicazione delle penali previste dal contratto per il mancato rispetto dei criteri premianti.

25.2 METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA TECNICA

La valutazione delle offerte sarà demandata alla Commissione giudicatrice, ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte secondo le disposizioni di cui al sopracitato articolo.

Quanto ai "**Punteggi Discrezionali**", indicati con la lettera "D" (criteri A.1 e A.2), il coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice e che saranno valutati come segue:

- ciascun commissario di gara attribuirà un coefficiente $V(a)_i$, variabile tra 1 e 0, a ciascun criterio o sub- criterio oggetto di valutazione;
- si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario in relazione a ciascun criterio o sub-criterio valutato, così ottenendo dei coefficienti medi definitivi;
- quanto all'attribuzione dei coefficienti da parte di ciascun commissario, essi saranno determinati secondo la seguente scala di valori:

Eccellente 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Contenuti pienamente soddisfacenti, quindi eccellenti, rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara nonché alle attività da eseguire e descritti in maniera pienamente chiara ed esaustiva.

Ottimo 0,9 Contenuti molto soddisfacenti, quindi ottimi, rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara nonché con riferimento alle attività da eseguire, con elementi descritti in maniera molto chiara ed esaustiva.

Buono 0,8 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto. Il livello degli elementi offerti è di livello qualificato con elementi descritti in maniera chiara.

Discreto 0,7 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura soddisfacente dal punto di vista tecnico e funzionale. Descrizione e contenuti soddisfacenti rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara, con elementi di livello qualificato.

Più che sufficiente 0,6 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura accettabile dal punto di vista tecnico e funzionale. I contenuti sono in linea con quanto richiesto dalla documentazione di gara, con elementi descritti in maniera chiara.

Sufficiente 0,5 Descrizione e contenuti sufficienti, quindi modesti, rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara nonché alle attività da eseguire, con elementi descritti in maniera essenziale.

Quasi sufficiente 0,4 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura non esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non pienamente soddisfacente a quanto richiesto.

Scarso 0,3 Descrizione e/o contenuti valutabili. La soluzione proposta risponde in maniera non soddisfacente a quanto richiesto.

Insufficiente 0,2 Descrizione e/o contenuti valutabili in maniera superficiale. L'elemento oggetto di valutazione potrebbe essere coerente alle richieste di gara ma risulta poco più che citato dal punto di vista tecnico e funzionale.

Gravemente insufficiente 0,1 Descrizione e/o contenuti approssimativi. La soluzione proposta risponde in maniera assolutamente non adeguata a quanto richiesto.

Assente o non valutabile 0,0 Descrizione e/o contenuti assenti o descritti in modo non valutabile rispetto a quanto richiesto. L'elemento oggetto di valutazione non è offerto o non è stato trattato o è completamente fuori tema.

Quanto ai **"Punteggi Tabellari"**, indicati con la lettera "T" (criteri A.3.2.1, A.3.2.3, A.3.2.10, A.3.2.11), il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

A ciascun concorrente sarà assegnato infine un punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica, ottenuto dalla somma dei singoli punteggi assegnati per ciascun criterio e sub-criterio, sulla base di quanto sopra previsto.

N.B. RIPARAMETRAZIONE: Al fine di evitare l'attribuzione di un peso eccessivo ad elementi carenti delle offerte dei concorrenti, non si procederà ad alcuna riparametrazione dei punteggi.

25.3) METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA ECONOMICA (punteggio massimo attribuibile: 15 punti)

Per la determinazione del coefficiente dell'elemento di valutazione di natura quantitativa "prezzo", cioè al criterio di valutazione "B) Ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara", sarà utilizzata la seguente formula con interpolazione lineare:

$$P(B)_i = V(B)_i \times 15$$

$$\text{con: } V(B)_i = R_i / R_{\max}$$

dove:

$P(B)_i$ = punteggio attribuito al concorrente i-esimo relativamente al criterio di valutazione "B" (offerta economica);

$V(B)_i$ = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_i = valore dell'offerta, in termini di ribasso percentuale, del concorrente i-esimo;

$R_{\max}$ = valore dell'offerta, in termini di ribasso percentuale, avente ribasso percentuale massimo.

Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o tecnicamente valida, o comunque per qualsiasi motivo a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. art. 108 comma 10 D.lgs. 36/2023), dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura, secondo quanto previsto dall'art. 90, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.

Per la modalità di formulazione dell'offerta economica si rimanda al paragrafo 23. OFFERTA ECONOMICA

25.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e dei punteggi agli elementi quantitativi sopra riportati, procederà – in relazione a ciascuna offerta – ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della seguente formula:

$$P_{\text{tot}} = P_{Ti} + P_{Ei}$$

dove:

P_{tot} = punteggio totale;

P_{Ti} = punteggio conseguito dall'offerta tecnica del concorrente i-esimo;

P_{Ei} = punteggio conseguito dall'offerta economica del concorrente i-esimo.

Si precisa che nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore, ovvero inferiore a cinque.

L'affidamento potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

26. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, dalla dirigente responsabile della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, dott.ssa Monica Penserini, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

27. ASPETTI FISCALI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLE BUSTE

I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. Gli stessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, come sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, vengono successivamente inviati all'Agenzia delle Entrate per la loro regolarizzazione.

28. PROCEDURA DI GARA

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.lgs. 36/2023, si procederà all'esame delle offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.

NOTA BENE: La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli delle dichiarazioni rese dagli operatori economici concorrenti, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi in ordine alla veridicità delle medesime.

Si procederà come segue.

Il giorno **04/05/2026 alle ore 11:00**, il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.

Successivamente il Seggio di gara procederà come segue:

- a. a sbloccare le buste contenenti la documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma dagli operatori economici concorrenti, **verificando unicamente il pagamento della quota ANAC per tutti i concorrenti**;
- b. ad attivare, nel caso di mancato o parziale pagamento del contributo ANAC, il soccorso istruttorio e a procedere all'eventuale esclusione in caso di mancato riscontro entro il termine assegnato;
- c. ad assegnare a ciascun concorrente, all'esito di eventuali soccorsi istruttori di cui al punto b, lo stato di "ammesso con inversione";

Si chiuderà, quindi, sulla predetta piattaforma la fase di "Valutazione Amministrativa", si provvederà alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte e si procederà con le fasi di valutazione successive come di seguito descritte.

29. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE. VALUTAZIONE DELL'ANOMALIA

La data e l'ora della seduta in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato l'offerta nei termini previsti dal bando di gara.

L'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche sarà effettuata in seduta pubblica virtuale, al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Bando.

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi coefficienti e punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Bando.

La Commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione inserita nella busta dell'offerta tecnica, ove ciò sia ritenuto necessario.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Sono visibili ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La terza busta, con la dicitura "BUSTA ECONOMICA", verrà aperta in seduta pubblica virtuale, una volta conclusa la valutazione delle offerte tecniche.

In tale seduta, la Commissione giudicatrice, nel giorno e ora che verranno preventivamente comunicati ai concorrenti, procederà:

- allo sblocco delle buste “Offerta economiche” dei concorrenti ed a verificarne la correttezza formale, e alla lettura dell’offerta economica;
- all'attribuzione del punteggio al criterio di valutazione B (offerta economica);
- a calcolare il punteggio complessivo ottenuto per ogni concorrente, sommando i punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, stilando la graduatoria delle offerte in ordine decrescente.
- ad indicare al Responsabile del Procedimento del Comune le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 110 del D.lgs. 36/2023, appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del Responsabile del Procedimento di decidere al riguardo.

Qualora non si rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, nella stessa seduta si dichiarerà l’aggiudicatario proposto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano gli stessi punteggi parziali, si procederà in seduta pubblica mediante sorteggio automatico previsto dalla piattaforma SATER.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che non garantiscano serietà, sostenibilità e realizzazione delle migliori offerte. Nel caso in cui i costi della mano d’opera dichiarati dall’operatore economico, ai sensi dell’art. 108 comma 9, siano inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante l’operatore economico è tenuto a dare spiegazioni, compilando il modulo allegato 3.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi del supporto della Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell’offerta economica, le spiegazioni relative alle voci di prezzo e di costo redatte secondo il modello allegato (criteri di redazione delle spiegazioni). La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

Ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 36/2023 e in ragione delle caratteristiche del presente appalto, verranno considerate le spiegazioni relative:

- a) l'economia del processo del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;

c) l'originalità dei lavori proposti dall'offerente.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

30. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara procederà all'esame della documentazione amministrativa del miglior offerente, a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla stazione appaltante, o in caso di mancanza di uno dei requisiti di partecipazione, il concorrente sarà escluso dalla gara; si procederà quindi a verificare la documentazione amministrativa del concorrente primo classificato nella graduatoria risultante dal ricalcolo del punteggio economico e del punteggio tecnico.

Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

La conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidente con l'adozione della determinazione di aggiudicazione, sia essa o meno efficace, che verrà adottata dal RUP del Comune. La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo non festivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

LA SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE SARÀ ACCESSIBILE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ESCLUSIVAMENTE DA COLLEGAMENTO INFORMATICO DA REMOTO; NON SARANNO AMMESSI A PRESENZIARE FISICAMENTE ALLA SEDUTA PERSONE CHE SI PRESENTINO NEGLI UFFICI DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario con sorteggio.

L'esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale in capo all'aggiudicatario comporterà l'adozione del provvedimento di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione.

Qualora dall'accertamento i requisiti non risultassero soddisfatti, l'Amministrazione provvederà ad annullare l'aggiudicazione, ad informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché l'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso, e a verificare la documentazione amministrativa del concorrente secondo classificato in graduatoria. Un esito positivo di tale verifica comporterà l'aggiudicazione della gara a quest'ultimo soggetto.

Nell'ipotesi in cui non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

31. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della

documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. **Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.**

Sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 13 del presente Bando.

Ai sensi dell'art. 101, comma 1, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 91 del D.lgs. 36/2023, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, al concorrente verrà assegnato un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla stazione appaltante, il concorrente è escluso dalla gara. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.lgs. 36/2023, costituisce infatti causa di esclusione.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni allegato.

NOTA BENE: l'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

32. CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di ordine generale e speciale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Gli operatori economici devono dichiarare di conformarsi al Codice di comportamento del Comune di Cadeo.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da operatori economici privi della qualificazione e dei requisiti richiesti dal presente Bando.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 104, comma 5, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15 del Codice.

Le offerte tardive, che pervengano oltre il termine perentorio di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, saranno escluse ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

È causa di esclusione la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara.

Le offerte sono considerate inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. c) e f) del Codice, quando sussistano gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o nel caso in cui il prezzo sia in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In caso di attivazione del sub-procedimento di valutazione dell'anomalia delle offerte, la stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4 lett. d) e 110, commi 4 e 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

Per le altre cause di esclusione si farà riferimento alle indicazioni e agli orientamenti della giurisprudenza prevalente, alle sentenze più recenti nel caso di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, nonché alle indicazioni fornite dall'ANAC.

NOTA BENE: la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative garantite dall'eventuale diverso contratto collettivo di lavoro sarà oggetto di verifica nei confronti dell'aggiudicatario proposto, con le modalità illustrate dall'Allegato I.O1 al D.lgs. 36/2023. La mancata equivalenza delle tutele dal punto di vista economico e/o normativo comporta l'esclusione ai sensi dell'art. 110, comma 5, lettera a) del D.lgs. 36/2023.

In relazione alla verifica della regolarità contributiva e della regolarità fiscale, la stazione appaltante procede nei termini previsti dall'art. 95, comma 2, del D.lgs. 36/2023.

NOTA BENE: sussiste l'obbligo, per l'operatore economico concorrente, di dichiarare sempre, senza eccezioni, eventuali condanne (o anche solo contestazioni), indipendentemente dal fatto che il reato oggetto di condanna sia elencato al primo comma dell'art. 94 del codice dei contratti pubblici e indipendentemente dall'eventuale

pagamento di eventuali ammende che fosse intervenuto a seguito della condanna; ciò per consentire alla stazione appaltante di poter valutare l'insussistenza delle cause di esclusione previste dal comma 5, lettere a), c) e c-quater) del medesimo codice.

LA VALUTAZIONE DELL'EVENTUALE INCIDENZA della condanna SULLA CAPACITÀ A CONTRATTARE DELL'OPERATORE ECONOMICO È – infatti - DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Si precisa che l'eventuale omissione della dichiarazione di sentenze e/o annotazioni sul casellario ANAC - anche relative a fatti e atti imputabili alle persone fisiche elencate dal terzo comma dell'art. 94 del Codice e commessi nell'ambito di precedenti o diverse organizzazioni – che vengano successivamente accertate dalla stazione appaltante nel corso delle verifiche presso gli Enti certificanti competenti (acquisizione del Casellario giudiziale e delle annotazioni riservate sul casellario informatico ANAC) potrà essere considerata mancanza di dichiarazioni essenziali.

Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del Codice, gli **illeciti professionali** gravi, accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento.

La stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i **comportamenti idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere volontariamente e consapevolmente dal concorrente**, quali, a titolo esemplificativo, quanto all'ipotesi legale del «tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante», gli atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine:

- 1.1 alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;
- 1.2 all'adozione di provvedimenti di esclusione;
- 1.3 all'attribuzione dei punteggi.

Acquista, inoltre, rilevanza, la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza oggettivamente e specificamente idonei a incidere sulla regolarità della procedura e debitamente documentati.

La stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico ANAC, ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza previe idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti. Le valutazioni della stazione appaltante in ordine alle eventuali misure di self-cleaning indicate dall'operatore economico nel DGUE, sono effettuate in contraddittorio con lo stesso.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

33. AGGIUDICAZIONE, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE, CONTRATTO, ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicazione, che è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. 36/2023, verrà adottata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza con apposito provvedimento, previa verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi, come da sentenza n. 6128 del 07/11/2023 del TAR Campania Napoli, Sez. V^a e previa verifica, con esito favorevole, del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario, che sarà effettuata sempre dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, e verrà comunicata ai concorrenti sulla piattaforma per gare telematiche "SATER".

La stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Prima dell'aggiudicazione e della stipula del contratto, la stazione appaltante richiederà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Si rammenta inoltre l'obbligo dell'impresa aggiudicataria della presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stesura del contratto d'appalto, ivi compresa, ove richiesta, la dichiarazione ex D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Il concorrente aggiudicatario dovrà:

- costituire la garanzia fidejussoria di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023 (cauzione definitiva) nella misura del 5% dell'importo contrattuale, salvo gli aumenti previsti in caso di ribasso superiore al 10% o al 20%;
- stipulare una polizza assicurativa nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), conforme allo schema di cui al D.M. 123/2004;
- qualora sia un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, dovrà trasmettere al Comune di Cadeo il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'Impresa capogruppo, risultante da atto pubblico;
- presentare il Piano Operativo della Sicurezza, nonché le eventuali integrazioni al Piano della Sicurezza e di Coordinamento, nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- presentare la documentazione di cui all'art. 90 del D.lgs. 81/2008 per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale;
- presentare il programma esecutivo dei lavori (cronoprogramma) nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto;
- presentarsi a stipulare il contratto entro i termini assegnati dal Comune e provvedere al versamento delle spese contrattuali e delle imposte connesse; per quanto riguarda l'imposta di bollo si rimanda al comma 10 dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023, e alla tabella dell'allegato I.4 al medesimo decreto, dove viene individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto. Per l'individuazione delle modalità di versamento dell'imposta di bollo si rimanda alle Circolari in materia emanate dall'Agenzia delle Entrate;
- depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice;
- depositare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, la pertinente documentazione richiesta dai "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi", approvati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025;

→ In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento si attiveranno le procedure di cui all'art. 124 del D.lgs. 36/2023.

Si ricorda che la mancata produzione, entro i termini assegnati, dei documenti richiesti per la stipula del contratto o la non corrispondenza di essi a quanto dichiarato in sede di gara, determinerà, oltre alle conseguenze penali previste dall'art. 76 del T.U. 445/2000, l'annullamento dell'aggiudicazione e la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Autorità Giudiziaria.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto nella data stabilita o rifiuti di costituire la garanzia fidejussoria di cui all'art. 117, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione e alle comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Al presente appalto si applicano, tra l'altro, il Regolamento recante il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e il D.M. 19.04.2000 n. 145, per le parti vigenti.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'aggiudicatario del presente appalto è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (accesi, anche in via non esclusiva, presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa), entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto già esistente, entro 7 giorni dall'utilizzo per le operazioni relative alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

34. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI RICORSI

Avverso la presente procedura è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di gara ovvero dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare.

La definizione di tutte le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Piacenza ed è esclusa la competenza arbitrale.

35. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

36. PATENTE E DURC DI CONGRUITA'

Art. 27 del dl 19/2024, come convertito dalla legge n. 56/2024

Questo articolo regola il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti. A decorrere dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della "patente" le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. La patente è rilasciata in **formato digitale dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:**

- a)** iscrizione alla Camera di commercio;
- b)** adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi;

- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La patente è **revocata in caso di dichiarazione non veritiera** sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo possono richiederne il rilascio di una nuova.

La patente è dotata di un **punteggio iniziale** di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con apposito decreto saranno individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi. La **patente con punteggio inferiore a quindici crediti** non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, ma in tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

In **manca della patente**, alle imprese e ai lavoratori autonomi si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso.

Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Art. 29 del d.l. 19/24, come modificato dal d.l. 60/2024

Durc di congruità: previsto l'obbligo di procedere alla verifica anche negli appalti pubblici prima dell'erogazione del saldo finale, con incidenza negativa sulla valutazione della *performance* del Responsabile del Progetto che ne ometta l'effettuazione.

37. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR), si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali raccolti.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Piacenza, con sede in Piacenza, Corso Garibaldi, 50, cap. 29121, che può essere contattato ai seguenti recapiti: Tel. 0523/7951, indirizzo mail: provpc@provincia.pc.it indirizzo pec: provpc@cert.provincia.pc.it

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)

Il Titolare ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società SISTEMA SUSIO Srl, che può essere contattato ai seguenti recapiti: PEC info@pec.sistemasusio.it Email: info@sistemasusio.it

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per il Comune di Cadeo è Galli Data Service Srl - Strada della Viggiotta, 8 - 29121 Piacenza (PC) - P.IVA e C.F. 01690860331 Tel.:0523.497066 - Pec: gallidataservicesrl@pec.it

E-mail: dpo@gallidataservice.com

Finalità

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

- per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con riferimento all'aggiudicatario;
- per l'affidamento dell'incarico di prestazione professionale;
- per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto o di prestazione professionale, con i connessi adempimenti.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sul Titolare del trattamento.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, ivi compresa la profilazione cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Dati oggetto del trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione, qualifiche professionali, CV, informazioni relativi al regime fiscale.

Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. n. 36/2023) e al D.P.R. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto e concessione.

Destinatari dei dati

I trattamenti sono effettuati a cura di persone autorizzate ed istruite dal Titolare alle attività necessarie alle finalità perseguite ed impegnate alla riservatezza. I dati possono essere comunicati dal Titolare ad altri soggetti pubblici e privati nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento ai seguenti soggetti:

- ai soggetti nominati dal Titolare del trattamento quali Responsabili ex art. 28 GDPR, in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.
- all'Istituto di Credito Bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'appaltatore;
- Autorità nazionale Anti Corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio per l'affidamento di incarichi professionali;
- autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del Titolare del trattamento nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

Conservazione dei dati

I dati personali sono conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità per cui sono raccolti, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Trasferimento dati verso paesi terzi

I dati personali non sono trasferiti a paesi terzi all'esterno dell'Unione Europea o dello spazio economico europeo (SEE) o ad organizzazioni internazionali.

Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erranei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al trattamento rivolgendo la richiesta al Titolare.

Se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione del GDPR, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.gdpr.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie.

38. DISPOSIZIONI FINALI

Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna con sede in Parma; termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni. L'appalto rientra nell'ambito di applicazione dell'AAP.

Si esclude la clausola compromissoria. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara trovano applicazione le norme del Codice dei contratti pubblici e le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.